



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
Ufficio 8

*Trasmissione elettronica
N° prot. DSVETOC in
DOCSPA/PEC*

UFFICI VETERINARI PER GLI ADEMPIMENTI
COMUNITARI
LORO SEDI

ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI
E PROVINCE AUTONOME

e.p.c.

Uffici 2-3-6
DGSAF

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito all'aggiornamento delle registrazioni dei trasportatori in
Traces

Facendo riferimento alla nostra precedente comunicazione n° 15380 del 12/6/2023 in merito all'aggiornamento nel sistema Traces delle registrazioni dei trasportatori soggetti alle norme sulla salute degli animali e di cui all'articolo 45 (1) (g) del regolamento IMSOC 2019/1715, si comunica che recentemente la Commissione UE, anche a seguito di osservazioni da parte di alcuni Stati Membri, ha fornito le seguenti informazioni e chiarimenti:

1. I trasportatori soggetti a registrazione ai sensi della legislazione sulla salute degli animali (Animal Health - AHL) sono, oltre a quelli coinvolti nei movimenti di ungulati, anche quelli coinvolti nei movimenti del pollame e dei cani, gatti e furetti verso o da un altro Stato membro (o verso/da paesi terzi). Non essendoci una sovrapposizione completa dei trasportatori che dovrebbero essere elencati in TRACES ai sensi delle norme AHL e del benessere degli animali (Animal welfare - AW) gli elenchi per AHL e AW devono pertanto rimanere separati. Di conseguenza, i trasportatori di animali che rientrano nelle norme AHL e che attualmente sono elencati in TRACES solo nelle sezioni AW (ovvero REG-TRANS-AUTH-I e REG-TRANS-AUTH-II) dovrebbero essere elencati in TRACES anche sotto la sezione REG-TRANS, in modo che gli elenchi pertinenti dei trasportatori registrati in AHL siano completi e disponibili all'interno di TRACES.



2. Per quanto riguarda le regole di controllo in TRACES per i certificati per ungulati, dal 1° agosto non sarà più possibile selezionare i trasportatori iscritti alla sezione REG-TRANS-AUTH-I. Contrariamente a quanto inizialmente pianificato, ovvero consentire solo la selezione dei trasportatori appartenenti alla sezione REG-TRANS, è stato deciso di consentire anche la selezione dei trasportatori della sezione REG-TRANS-AUTH-II. Ciò faciliterà, in caso di lunghi viaggi, la verifica più semplice e rapida da parte degli ispettori che il trasportatore selezionato nella casella I.16 è autorizzato a effettuare un lungo viaggio.
3. Poiché le norme AHL non prevedono deroghe all'obbligo di registrazione dei trasportatori di ungulati, si è concluso che la selezione di un "soggetto non commerciale" non sarà consentita per il campo trasportatore nei certificati per ungulati.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Pierdavide Lecchini

*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

Referenti:

Angelo Donato e-mail: a.donato@sanita.it

Luigi Presutti e-mail: l.presutti@sanita.it

Claudio Apicella e-mail: c.apicella@sanita.it